

Prot. n. 42

Spett.le
Dipartimento Reg. Protezione Civilec.a. **Ing. Nicola Alleruzzo** (Dirigente S.R.V.E.)c.a. **Ing. Calogero Foti** (RUP)

Catania, 15 giugno 2016

Oggetto: bando di gara per lavori di "realizzazione di messa in sicurezza vasca V discarica Bellolampo Comune di Palermo".**Termine offerte e gara: 23 e 24 giugno 2016****Importo complessivo appalto: € 3.621.289,96**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, rileviamo quanto segue.

- **Clausola 3.3. disciplinare:** trattandosi di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione della quale è consentito all'operatore economico proporre "soluzioni migliorative" rispetto al progetto a base di gara, il disciplinare (pag. 12) richiede, a pena di esclusione, che gli elaborati dell'offerta tecnica siano sottoscritti unitamente all'impresa concorrente da "un progettista abilitato all'esercizio della professione".

Altresì, tra i requisiti di qualificazione, nella clausola in epigrafe, è prescritto che lo staff tecnico in organico dei concorrenti debba essere in possesso di alcuni requisiti minimi, in parte corrispondenti ai requisiti speciali di natura economica richiesti per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria (avvenuto svolgimento di servizi relativi ai lavori oggetto dell'affidamento).

Con tale ultima prescrizione del disciplinare, sembrerebbe assimilarsi l'appalto de quo - anche se solo parzialmente - alla fattispecie dell'appalto integrato, ovverosia appalto avente ad oggetto a carico dell'aggiudicatario la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera.

Ora, nel caso in specie, l'oggetto delle obbligazioni contrattuali di cui al bando in oggetto riguardano esclusivamente la realizzazione di un'opera (messa in sicurezza di una vasca di discarica rifiuti urbani), il cui progetto esecutivo è già stato redatto da codesto ente appaltante, per cui l'appalto in oggetto rappresenta esclusivamente un appalto di sola esecuzione.

Pertanto, si eccepisce l'illegittimità della clausola sopra menzionata riguardante la richiesta, a pena d'esclusione, di qualificazione dello staff tecnico in organico dei concorrenti.

Per vicenda analoga, l'ANAC con Parere n. 224/2015 (allegato), ha ritenuto illegittima la clausola del bando (oggetto la sola realizzazione di un'opera pubblica) che prescriveva alcuni requisiti di progettazione, poiché "la richiesta del possesso dei requisiti dei progettisti in capo all'operatore economico in caso di appalto integrato è finalizzata a garantire la necessaria capacità tecnica professionale del soggetto incaricato della progettazione".

Infine, con riguardo ai motivi di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare quelli attinenti al comma 2 ("c.d. requisiti antimafia"), riportati nel modello 2 della documentazione di gara fornita da codesto ente appaltante, si chiede la cortesia di specificare quali soggetti devono rendere la relativa dichiarazione e segnatamente se i "familiari conviventi" (dei membri del collegio sindacale, di coloro che svolgono compiti di vigilanza, etc...) devono essere semplicemente identificati (generalità e data di nascita) o se gli stessi devono personalmente o tramite dichiarazione di terzo rendere la suddetta dichiarazione.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare la denunciata anomalia, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

Si chiede, altresì, di fornire chiarimenti sulle dichiarazioni ex art. 80 D.lgs. n. 50/16.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola